Accordo Contrattuale	###
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n.	
502	
tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni	
esercitate in regime ambulatoriale	7.04 604 6.04 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604
Premesso:	9) (ig 23, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75
- che lo ECODIAGNOSTICA S.r.l. è titolare di accreditamento istitu-	an in a second s
zionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adot-	
tata in data 10 dicembre 2018, n. 1868 per l'erogazione della/e se-	
guente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del	2025 48 8
SSR: 32 neurologia; 35 odontostomatologia; 36 ortopedia e	616,1
tarumatologia; 43 urologia; 52 dermatologia; 69 radiologia	Effers 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
diagnostica;	
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di	
cui alla D.G.R.V. n. 2166/2017 e successiva n. 1913/2018 è necessa-	
rio avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per	
conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici	8.60.05.8 8.60.05.8 16.06.8 16
con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica	The second secon
sanitaria nazionale e regionale;	
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione	
sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. ha formulato la	
proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbi-	
sogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla	
Regione;	
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il	\wedge
	Wo.

Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede	•
alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac	
creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502	
e successive modifiche;	
- che il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia, di cu	i
una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità a cura	
dell'Azienda U.L.SS.	
Tutto ciò premesso;	
tra	
l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata	
dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Giovanni Pavesi con sede	,
legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242	
е	
ECODIAGNOSTICA S.r.l. (di seguito "erogatore"), con sede legale a	ı
Arzignano (VI) in Via Trento 5/7, p. iva 03353680246, nella persona	
del Dr. Ferruccio Cervato, in qualità di legale rappresentante pro-	-
tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle	
responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di nor	
essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (in-	
clusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su ri	
chiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che compor-	•
tano l'incapacità di contrarre con la p.a.	
sì conviene e si stipula il seguente:	
ACCORDO CONTRATTUALE	
Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni	

	Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed eco-	
	nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di presta-	
	zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico	
	del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,	
	definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accor-	
	do, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco	
	dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda	
	U.L.SS., consentendo oscillazioni mensili in eccesso non superiori al	
	10%, dovendo tali oscillazioni risultare zero (0) a fine anno, salva-	
	guardando l'erogazione senza soluzione di continuità nell'intero arco	
	dell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre). Le prestazioni erogate in	
	supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato	
	dal presente contratto non saranno remunerate.	
	Art. 2 Governo delle liste d'attesa	
	1. La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al	
	fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori presta-	
	zioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la	
	sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la	,
	gestione delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo	
	delle liste di attesa.	
	2. Le Aziende UU.LL.SSSS., ai sensi dell'art. 38 della L.R. 30/12/2016	
	n. 30, hanno l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla pre-	
	sente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l'offerta del-	
	le aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa	
	stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-	
		U

	quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino	
	della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge	
, 	23 ottobre 1992, n. 421.".	
	3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospe-	
	daliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispetta-	
	re nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'ac-	
	cesso alle prestazioni sanitarie.	
	4. Al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle	
	prestazioni di specialistica ambulatoriale per le cd. "traccianti" ai sensi	
	dell'allegato A della D.G.R.V. 600/2007 e s.m.i., in garantita 1 e 2:	
	a) il medico prescrittore ha l'obbligo, nel caso di prima visita o di esa-	
	mi diagnostici, di attribuire la appropriata classe di priorità e di indicare	
	il sospetto diagnostico.	
	b) le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tem-	
	po di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della ri-	
	chiesta della prestazione rivolta all'erogatore e la data di erogazione	
	proposta.	
	c) le classi di priorità sono le seguenti:	
	1) classe U (Urgente) entro 24 ore dalla presentazione;	
	2) classe B (Breve Attesa) entro 10 giorni dalla prenotazione;	
	3) classe D (Differita) entro 30 giorni dalla prenotazione;	
	4) classe P (Programmabile) entro 90 giorni dalla prenotazione se-	
	condo indicazione del medico prescrittore.	
	5. Qualora alla prima visita sia attribuita la classe di priorità U, le	
	Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere nonché gli erogatori privati ac-	\bigcap

с	reditati devono organizzare idonei percorsi assistenziali, anche me-	
d	liante l'accesso diretto agli ambulatori, ove possibile.	
6	. La classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di pri-	
m	na visita specialistica ambulatoriale. Nel caso di necessità di ulteriori	
a	ccertamenti e controlli, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, an-	
С	he mediante gli erogatori privati accreditati, devono organizzare la	
р	resa in carico dell'assistito da parte del medico specialista.	
7	. Le visite e gli accertamenti di controllo devono essere effettuati, nel	
te	empo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri	
m	nedici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.	
8	. Non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.	
9	. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e	
a	mbulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di or-	
g	anizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle	
р	restazioni sanitarie.	
A	art. 3 Obblighi dell'erogatore	
	'erogatore:	
	garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re-	
la	azione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	
s	ente accordo;	
	assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti	
<u>d</u>	alle nuove classi di priorità (B,D,P).	
<u>c</u>	Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi	
<u>d</u>	lelle classi di priorità in modalità "garantita 1 e 2", tali prestazio-	\bigcap
		Cel

ni non potranno essere oggetto di rimborso;	
- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni	
di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi-	
so dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare	
disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;	
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	
sente accordo, articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, assi-	
curando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di	
apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di clas-	
se "P" Programmabile.	
L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il	
31 gennaio 2020 relativamente alle eventuali prestazioni non remune-	
rate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica deter-	
minato dal presente contratto.	
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede	
nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo	
amministrativo-contabile;	
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e	
delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:	
- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al	
Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-	
late previa consultazione tra le parti;	
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;	
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-	
zioni oggetto del presente accordo;	
	W

 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,	
 ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;	
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;	
 - gestione unicamente attraverso i C.U.P. (ex U.L.SS. nn. 5 e 6)	
dell'Azienda U.L.SS. delle agende relativamente alle prestazioni	
 ambulatoriali purché l'Azienda U.L.SS. garantisca l'interscambio	
 in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdet-	
 te e/o a spostamenti;	
Trimestralmente l'U.L.SS. effettuerà controlli incrociati tra il flus-	
 so SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni	
 erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente	
contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento mag-	
 giore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno del-	
la singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore	
 ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione con-	
 trattata;	
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in	
 materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzio-	
 nale;	
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che pos-	
 sono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del ser-	
vizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di re-	
 sponsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità	
 civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori	
 d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, conver-	$\bigcap_{i \in I} \mathcal{N}_i$

tito con L. 114/2014; sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero; - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Art. 4 Obblighi dell'Azienda L'Azienda: - garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività; - remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa; - effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte; - comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti

	dall'erogatore.	
	Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento	
	L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	,
	nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.	
	Art. 6 Durata dell'accordo	
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2019 al 31/12/2019. La revi-	
	sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	
	segnato alla struttura.	
	Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.	
	In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre	
	l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione	
	all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque	
	la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di	
. <u></u>	aggiornamento delle prenotazioni.	
	Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza	
	L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia	
	di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di	
	conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:	
	a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è	
	cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra-	
		CIY

		,
	sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la	
	cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei	
	confronti dell'Azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo	
	contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo	
	contrattuale;	
	b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato	
	previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale	
	dell'Azienda - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, su-	
	bentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede	
	operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato	
	alla Regione e all'Azienda competente territorialmente. L'Azienda si	
· <u> </u>	riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo	
	all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di	
	propria competenza;	
	c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore previamente accertato dall'Azienda, determina l'avvio	
	della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la ri-	
	soluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del	
	procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo	
	contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta	
	dell'Azienda.	
	d) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espres-	
	sa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n.	
	252/1998 in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle infor-	
	mazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto nonché dell'art. 83	
:		40

commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice della	e]
leggi antimafia e delle misure di prevenzione".	
Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di Re	
sponsabile esterno del trattamento dei dati	
Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia d	ii e
protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679	9
del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla	a l
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libe	-
ra circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione ir	1
tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
2018.	
L'Azienda nomina l'erogatore quale Responsabile Esterno del tratta	-
mento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento)
delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti stretta	-
mente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente	;
accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'Azienda e nel rispetto	
della precitata normativa in materia.	
L'Erogatore, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare	
ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 de	I :
D.Lgs. 196/2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattez	-
za, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere	•
la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di tratta-	-
mento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a	1
quello necessario per gli scopi del trattamento.	
L'erogatore si impegna altresì ad osservare quanto previsto nel do	
	Co

	cumento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico	
	sulla sicurezza - delibera U.L.SS. del 24/01/2018 n. 86) e a porre in	
	essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo	
	scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche acci-	
	dentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trat-	
	tamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi	-
_	sono raccolti.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizio-	
	ni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali	
	e regionali.	
	Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente ac-	
	cordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali	
	o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni	
	assunte.	
	Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale	
	Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale,	
	potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole del-	
	la Regione.	
	Art. 11 - Controversie	
	Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente	
	accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice	
	competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.	
	Art. 12 Registrazione	
	Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del	
		C.

	D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 con onerì a carico dell'Erogatore.	
-	E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2°	
	comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte	
	richiedente.	
	Art. 13 Norma di rinvio	
	Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle	-
	norme del codice civile e alla normativa di settore.	
	Per l'azienda Per l'erogatore	
	U.L.SS. n. 8 "Berica" ECODIAGNOSTICA S.r.l.	
The state of the s	Il Direttore Generale II Legale Rappresentante	
900	(Giovanni Pavesi) (Dr. Ferruccio Cervato)	
	moven love Units to	
	Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro-	
	vano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli	
	Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi	
	dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di ri-	
	soluzione del contratto), 11 (Controversie)	
	Letto, firmato e sottoscritto	
	Vicenza, 26 FEB. 2019	
	Per l'azienda Per l'erogatore	
	U.L.SS. n. 8 "Berica" ECODIAGNOSTICA S.r.I.	
	Il Direttore Generale II Legale Rappresentante	
	(Giovanni Pavesi) (Dr. Fêrruccio Cervato)	
	hoven aver lends de	
<u> </u>		

PRESTAZIONI in CONTRATTO TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO ECODIAGNOSTICA S.r.l.

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

110				sinki jirin in marin	
	EVERY (CONTRACTOR OF THE STATE	ाभर(छाम्बरुयांका शहरूक्यांका	Walione P	restazioni.	
		2013	PRODUM	imensili Nonto	
032	NEUROLOGIA			167072	
93.08.S	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE				
	COMPLETO. Non associabile a cod. 93.08.1, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	460	56.534,00	38	
93.08.T	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE				
	COMPLETO. Non associabile a 93.08.1, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	390	43.563,00	33	
	IMPORTO BUDGET ANNO 2019 - NEUROLOGIA	<u> </u>	100.000,00		
035	ODONTOIATRIA				
Prestazion	ni da erogarsi secondo normativa L.E.A. Nazionali e Regionali (ex D.P.C.M. 12-1-2017 e D.G.R.V. n. 1299-2017).				
	IMPORTO BUDGET ANNO 2019 - ODONTOIATRIA	1	199.000,00		
				····	
036	ORTOPEDIA		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
89.01.G	VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO.	170	2.422,50	14	
89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di				
81.92	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL	1.650	33.825,00	138	
01.72	LEGAMENTO. Per seduta		40 774 70		
	ELOAIVIENTO: FEI SEUGRA	456	13.771,20	38	
	IMPORTO BUDGET ANNO 2019 - ORTOPEDIA	1	50.000,00		
	ONTO LOIA		30.000,00		
043	UROLOGIA		-		
89.7C.2	PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali				
	esterni ed esplorazione rettale	240	4.920,00	20	
89.01.Q	VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione e/o controllo				
	del catetere vescicale e/o nefrostomico e/o ureterale	120	1.710,00	10	
89.24	ESAME URODINAMICO NON INVASIVO (UROFLUSSOMETRIA).	600	7.530,00	50	
88.79.8	ECOGRAFIA TRANSRETTALE. Incluso ecografia dell'addome inferiore. Incluso				
	eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1				
		310	25.962,50	26	
	IMPORTO BUDGET ANNO 2019 - UROLOGIA	1	40.000,00		
052	DERMATOLOGIA			<u> </u>	
89.01.7	VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO.	350	4.987,50	29	
89.7A.7	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA. Incluso: cod. 89.39.1		,		
	Osservazione in epiluminescenza	1.800	36.900,00	150	
		2,0001			
89.39.6	OSSERVAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE O ANNESSI CUTANEI CON	2:000			
89.39.6	OSSERVAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE O ANNESSI CUTANEI CON VIDEODERMATOSCOPIO (da prevedere come erogabile qualora la struttura	1.000			
	OSSERVAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE O ANNESSI CUTANEI CON VIDEODERMATOSCOPIO (da prevedere come erogabile qualora la struttura acquistasse lo strumento)	200	11.780,00	17	
	OSSERVAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE O ANNESSI CUTANEI CON VIDEODERMATOSCOPIO (da prevedere come erogabile qualora la struttura acquistasse lo strumento) ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E		11.780,00	17	
89.39.6 86.30.1	OSSERVAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE O ANNESSI CUTANEI CON VIDEODERMATOSCOPIO (da prevedere come erogabile qualora la struttura acquistasse lo strumento)		11.780,00 6.900,00		
	OSSERVAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE O ANNESSI CUTANEI CON VIDEODERMATOSCOPIO (da prevedere come erogabile qualora la struttura acquistasse lo strumento) ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E	200		.42	



	ELENCOPPLETA A DATA PLANTA ELECTRA EL CONTROL EN CONTROL EL CONTRO	Presention	VANORE 4	w mensil
060	PADIOLOGIA	2000	PR@P050A	2019
069 87.03	RADIOLOGIA			
07.03	TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C)	İ		
87.03.1	TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con	1		
67.03.1	e senza MDC (87.03.B) e TC Orbite con e senza MCD(87.03.D)			***
87.03.2	TC MASSICCIO FACCIALE [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide,	_		
D1.00.2	articolazioni temporo-mandibolari]. In caso di ricostruzione tridimensionale			
	codificare anche (88.90.4)			
87.03.3	TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC [mascellare, mandibolare, seni			i
	paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]. In caso di ricostruzione			
	tridimensionale codificare anche (88.90.4)			
87.03.7	TC DEL COLLO [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago	†		
	cervicale]. TC del collo [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe,			
	[ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale]			
	in the state of th			Andrewsele
87.03.8	TC DEL COLLO SENZA E CON MDC. [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe,	1		
	laringe, esofago cervicale]			
87.41	TC DEL TORACE. [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste,	1		
	mediastino].			
87.41.1	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC. [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago,			
	sterno, coste, mediastino].			
88.01.2	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON	1		
	MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco,	1.500	276.764,29	125
	duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni.			-
88.01.4	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON			
	CONTRASTO. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata			
88.01.5	TC DELL' ADDOME COMPLETO. Non associabile a cod.88.01.1 e cod. 88.01.3	-		
88.01.6	TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. Non associabile a cod. 88.01.2			
00 00 1	e cod. 88.01.4			
88.02.1	TC UROGRAFIA. Incluso eventuale studio dell'addome extraurinario. Non			
88.38.5	associabile a 88.01.1 , 88.01.2 , 88.01.3 , 88.01.4 , 88.01.5 , 88.01.6 . TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE.			
88.38.9	TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON MDC. Almeno tre			
00.50,5	distretti anatomici			
88.38.N	TC DI SPALLA E BRACCIO. La prestazione sostituisce cod.88.38.3.			
88.38.P	TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. La prestazione sostituisce cod.88.38.3.			
88.41.1	ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI. Non associabile a 88.41.2 e 88.41.3	-		Į
88.41.2	ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a88.41.1 e 88.41.3	-		
88.41.3	ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a	-		
	88.41.1 e 88.41.2			
88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole			
	salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni			
	linfoghiandolari. Escluso ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7	1.400	42.910,00	117
88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare.	3.700	42.510,00	117
	and the state of t	95	3.681,25	8
88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo		3.001,23	
	ascellare.	60	1.371,00	5



	The state of the s	PROPOSTAGE		Prestazioni
	ELENGOPRESTAZIONUNDICATIVE C	Preservings	∴BKOBONINY NATORE	mensili
A PROSESS		2019		2019
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi,			
	vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o	i i		
	farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi.		İ	
	o	2.000	95.000,00	167
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse	2.000	93.000,00	10/
_	venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o			
	sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine		i	
	peritoneale o retro	650	50.797,50	EA
88.75,1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica,	0301	30.757,30	54
	prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia sovrapubica. Non associabile a			
	88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6	650	43.582,50	E4
88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1	3.700	413.105,00	54 308
88.76.3	ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso	3.700	413,103,00	300
	vasi viscerali. La prestazione sostituisce cod. 88.76.2.	40	1.384,00	3
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo.La	40	1.364,00	
	prestazione sostituisce cod.88.77.2. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e			
	semiquantitativi			
88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. La	720	34.200,00	60
	prestazione sostituisce cod.88.77.2. A riposo. Inclusa valutazione degli indici			
	qualitativi e semiquantitativi			
	400manar C SCANQUANTELOGIA			
88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO. Studio delle parti molli.	······		
	Per singolo distretto. Inclusa eventuale integrazione Colordoppler.			
	a singolo distrecto. Inclusa eventuale integrazione colordoppier.			
88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione			
	o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione Colordoppler.			
	o districtio museulare, inclusa eventuale integrazione colordoppier.		:	
88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE. Incluso testicoli e annessi testicolari. Incluso eventuale			
	integrazione colordoppler. Non associabile a cod. 88.79.E			
88.79.8	ECOGRAFIA TRANSRETTALE. Incluso ecografia dell'addome inferiore. Incluso	1.200	51.651,43	100
55.75.5	eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1			
	33300abile a 88.73.1 € 88.70.1			
88.79.9	ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE. Incluso eventuale integrazione			
	colordoppler	}		
88.79.G	ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE. Incluso ecografia dell'addome inferiore.	ŀ		
	Incluso eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1			
	The state of the s]	[
		1		
88.93,4	RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. La prestazione sostituisce cod. 88.93.			
88.93.Z	RM DEL RACHIDE DORSALE.La prestazione sostituisce cod. 88.93.	-		
88.94.4	RM DELLA SPALLA. La prestazione sostituisce cod. 88.94.1. Incluso parti molli,]	1	
	distretto vascolare.	1	1	
88.94.6	RM DEL GOMITO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione	1		
	sostituisce cod.88.94.1.	ļ		
88.94.8	RM DEL POLSO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce			
	cod.88.94.1.	ļ	1	
88.94.9	RM DELLA MANO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione	Thirting.		
	sostituisce cod.88.94.1.	#		
88.94.A				
88.94.A	RM DEL BACINO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione	2.460	484.038,55	205



88.94.D 88.94.F	RM DEL GINOCCHIO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1. RM DELLA CAVIGLIA. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.		
88.94.G	RM DEL PIEDE. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.		\
	IMPORTO BUDGET ANNO 2019 - RADIOLOGIA	1.500.000,00	

